

AVVISO

Si comunica che, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 pubblicato sulla G. U. del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n.214 del 27 dicembre 2011), le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui al D. Lgs. 231/2007, sono state ridotte, con decorrenza immediata, da € 2.499,99 a € 999,99.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

Inoltre, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, esistenti alla data di entrata in del decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.

Come previsto in sede di conversione del decreto legge 201/2011, non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D. Lgs. 231/2007, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle nuove limitazioni di importo introdotte dallo stesso decreto 201/2011.

